

Sindaci. Le nuove Norme dei dottori commercialisti

Quotate, nell'atto costitutivo la composizione del collegio

QUOTE ROSA Al genere meno rappresentato deve spettare almeno un terzo dei componenti effettivi
Nicola Cavalluzzo Alessandro Montinari

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha approvato le norme che regolano il comportamento dei sindaci delle società quotate, andando a sostituire i vecchi principi. «Questo nuovo testo - ha detto Raffaele Marcello, delegato ai Principi di revisione e Sistema dei controlli - giunge dopo un periodo troppo lungo nel quale i colleghi sono stati costretti a operare in assenza di punti di riferimento definitivi». Tante le novità nel documento che contiene ben 52 norme. Innanzitutto si fa presente che nelle società dotate di particolare complessità e/o rilevanti dimensioni sarebbe opportuno che il collegio sia formato da cinque membri effettivi e tre supplenti e una tale valutazione potrebbe provenire da chiunque vi abbia interesse ma anche dallo stesso collegio in sede di valutazione della propria composizione. La nota informativa, che deve accompagnare la lista dei candidati sindaci, deve illustrare l'impegno richiesto ai sindaci per l'espletamento della vigilanza e per la partecipazione alle riunioni degli organi di governance e dei comitati anche sulla scorta dell'esperienza fatta dal collegio uscente. La stessa è completata con una proposta di compenso al collegio, che ha ottenuto il placet dei candidati, e che potrebbe essere espressa all'interno di un intervallo di valori. Questo strumento può costituire un concreto riferimento per gli azionisti e una informazione che consenta agli eletti una serie di valutazioni. Per quanto riguarda la composizione del collegio, la Norma Q.1.1 prevede che sia il numero dei componenti sia il criterio di riparto tra generi (quota rosa) sia stabilito nell'atto costitutivo. Al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo dei componenti effettivi del collegio e, in caso di inosservanza, su diffida della Consob la società dovrà adeguarsi entro quattro mesi, pena la decadenza dalla carica dei componenti. Il documento precisa che non costituisce causa impeditiva all'assunzione dell'incarico di sindaco l'aver svolto nei due anni antecedenti la funzione di amministratore, sindaco o dirigente in imprese sottoposte a fallimenti o assoggettate ad analoghe procedure concorsuali, per un periodo non inferiore a 18 mesi. Viene anche ribadita la piena autonomia organizzativa dell'organo di controllo e la funzione di coordinamento spetta al suo presidente. A tal fine, ad esempio, le attività potranno essere suddivise tenendo in considerazione specifiche esperienze professionali. Le norme si soffermano sul controllo dell'esistenza del requisito di indipendenza e sui fattori che potrebbero comprometterla, quali ad esempio la presenza di rischi derivanti da un interesse personale oppure dalla prestazione di attività di patrocinio innanzi le commissioni tributarie oppure di consulente tecnico di parte. Allorché il sindaco oppure il collegio valuti tali rischi deve necessariamente tener conto anche dei rapporti intrattenuti dagli altri soggetti appartenenti alla propria rete professionale. Nel caso in cui la società dichiari di attenersi al codice di autodisciplina, il collegio dovrà altresì verificare il possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti in detto codice e controllare che la relazione annuale sul governo societario sia conforme alle regole del Tuf e alle istruzioni contenute nel regolamento.